ALLEGATO "C" AL N. 28071 DI FASCICOLO

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa, denominata **"ANB BIOGAS Società Cooperativa Agricola s.p.a."**. Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di **"ANB BIOGAS Sooc. Coop. Agricola S.P.A."**

La sede è fissata nel **Comune di BOLOGNA.**
Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 – Durata

La durata della società è fissata fino **al 31 dicembre 2031 e** potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 – Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 4 – Normativa speciale

La cooperativa in quanto raccoglie, lavora, e/o trasforma e/o commercializza prevalentemente i prodotti agricoli conferiti dai soci, è da considerarsi a tutti gli effetti cooperativa agricola, ai sensi dell'art. 2135 cc, e quindi società agricola, ai sensi del D.Lg.vo 99/2004 e successive modifiche.

Art. 5 – Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile ed alla normativa speciale e fiscale in vigore.

TITOLO III

Scopo – Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 – Scopo sociale

La cooperativa persegue lo scopo, tramite la gestione dell'impresa in forma associata di valorizzare a fini energetici la produzione agricola dei soci e a tale effetto è impegnata nella raccolta, lavorazione, manipolazione e/o commercializzazione nonché trasformazione in energia della produzione agricola dei soci ed in particolare delle polpe surpressate derivanti dalla bietola, tramite impianti biogas, anche acquisiti in locazione.

La cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, di assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, nei limiti di cui all'art. 2512 c.c.

Art. 7– Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. la raccolta, la lavorazione, la manipolazione e/o la commercializzazione ai fini energetici della produzione agricola dei soci, nonché la trasformazione dei prodotti agricoli dei soci in energia tramite l'utilizzo di impianti della stessa cooperativa gestiti anche in locazione;

2. la valorizzazione dei prodotti agricoli dei soci, ai fini della produzione di energia;

3. l'assistenza ai soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole, mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi;

4. la programmazione dei tempi delle produzioni dei soci in termini qualitativi e quantitativi per la realizzazione dello scopo sociale;

5. la promozione di tecniche che, attraverso l'utilizzo di produzione agricola, consentano di realizzare migliori condizioni ambientali attraverso l'impiego di energie rinnovabili.

6. la commercializzazione dell'energia prodotta direttamente dalla cooperativa, mediante la cessione ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti nel territorio;

7. l'accesso al mercato dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi ed alle relative negoziazioni;

8. l'acquisto, la vendita, la costruzione, l'affitto e l'uso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, la cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative o funzionali al raggiungimento dello scopo sociale o comunque simili, con particolare riferimento a quelle che gestiscono impianti di biogas, e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 8 – Esercizio dell'attività

Le modalità di svolgimento delle prestazioni mutualistiche, troveranno fonte nel regolamento, che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione e dovranno comunque assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento nei rapporti con i soci.

TITOLO IV

Soci cooperatori

Art. 9 – Soci cooperatori

Possono assumere la qualifica di soci, tutti gli associati di ANB nonché gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. singoli o associati che dispongono e conferiscono i prodotti agricoli di cui all'oggetto sociale.

Art. 10 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative, che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività economica concorrente.

Art. 11 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare, al consiglio di amministrazione, domanda scritta, che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA, se trattasi di ditta individuale;
- l'indicazione della ragione sociale o denominazione sociale, sede legale e forma giuridica se trattasi di società con allegazione della deliberazione, che ha autorizzato la domanda e la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, nonché del tipo e delle condizioni del rapporto di scambio mutualistico, che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- l'accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto;
- la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottare dagli Organi sociali;
- l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo la cui produzione inerisce all'oggetto sociale, intenda impegnare;
- l'impegno al conferimento di almeno il 75% della propria produzione di polpe surpressate.
- l'esercizio della facoltà di conferire altre produzioni agricole destinate alla valorizzazione energetica con le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 12 – Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 11, e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro 60 giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata con qualsiasi mezzo tracciabile all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro

dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare, entro 60 giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra, nella relazione di bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare, con le modalità e i termini che verranno indicati dal consiglio di amministrazione:

- il capitale sottoscritto;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione per le spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- l'obbligo al conferimento annuale di tutti i prodotti elencati nella domanda di ammissione di cui all'art. 11 del presente statuto, obbligo da trasferire in capo al cessionario dell'azienda, nell'ipotesi di cessione della stessa.

I soci cooperatori, infine, al pari delle altre categorie di soci, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 14 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o che risultino inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 15 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ed in particolare quello di imprenditore agricolo;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso decorso un anno dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con il preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con raccomandata, alla società. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma d legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o versi nella condizione di cui all'art. 2286 c.c.;
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 10 senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
d) che nei suoi confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2270 c.c.;
e) che non abbia conferito prodotto a cui si era impegnato in sede di domanda di ammissione in base all'art. 11 del presente statuto;
f) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
g) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento del

capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

h) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione mediante raccomandata A.R., può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 17 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

L'esclusione diventa efficace dal momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 18 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo, deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

Art. 19 – Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di sub ingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 20 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società, risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione ha avuto effetto.

TITOLO V

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 21 – Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 22 – Imputazione dei conferimenti

i conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

i conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di **Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.**

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 23 – Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà esser specificata su proposta motivata dagli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 27 ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 24 – Diritti patrimoniali e recesso dei finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione del capitale sottoscritto dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'art. 23, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 25 – Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Art. 25 Bis – Perdite

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale per perdite, queste ultime graveranno anche sulla parte di capitale versato dai soci finanziatori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori, salvo eventuali privilegi nell'incidenza delle perdite che dovessero essere stabiliti nella delibera di emissione.

Art. 26 – Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ., non partecipativi.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea staordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto nell'art. 26.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 27 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

   - a. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di **euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);**
   - b. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di **euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);**

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi del successivo art. 30;

6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio, e, conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui ai precedenti numeri 3) e 5), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente n. 5) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziarti diversi dai soci cooperatori.

Art. 28 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento dei termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 - Vantaggio mutualistico

In sede di redazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione determina il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci nell'esercizio. La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti e i proventi accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità ed alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni. Pertanto,

non si darà luogo ad attribuzioni di ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa di bilancio.

Art. 30 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire;

    1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

d. un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi quale dividendo da determinarsi come segue:
    - in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto; per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci cooperatori;
    - nella misura stabilita di volta in volta dall'assembla ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori; nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente;

e. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f. un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
g. quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 31 - Trasferimento e vincoli delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata,

fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 11 controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 32 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziari

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

TITOLO VII

Governo della società

Art. 33 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

a. l'assemblea dei soci;
b. il consiglio di amministrazione;
c. il collegio dei sindaci.

Sezione I - Assemblea

Art. 34 - Convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, secondo la seguente modalità,

- avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci mediante lettera raccomanda A.R. o mediante altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali il fax o l'e-mail almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 28 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 35 – Attribuzioni dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;

2. determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;

3. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

4. nomina i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;

5. conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;

7. approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8. delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;

9. delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal consiglio di amministrazione;

10. delibera, all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 36 – Attribuzioni dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

1. sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
2. sull'emissione degli strumenti finanziari;
3. sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
4. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;

- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

poiché tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 37– Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole **del 75 %** dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 38 – Diritti di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dell'art. 23.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;
i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti secondo i criteri che detterà il regolamento da approvarsi a cura dell'Assemblea.

Conformemente a quanto dispone l'art. 2538 c.c., i soci cooperatori che conferiscono significativi quantitativi di prodotto utilizzati dalla cooperativa per la realizzazione dell'oggetto sociale, avranno un numero di voti correlato allo scambio mutualistico, sulla base di un regolamento da approvare a cura dell'Assemblea, che detterà i criteri del voto plurimo.

Per i soci finanziatori si rinvia all'art. 23 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372

c.c.. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 39 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dell'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Sezione II – Consiglio di amministrazione

Art. 40 – Elezione e composizione

Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a tre e non superiore a undici.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 23 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve, inoltre, deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione

della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 41 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al vice presidente secondo quanto disposto nel successivo articolo 46.

Art. 42 – Durata in carica, limiti alla rieleggibilità

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi, a norma del terzo comma dell'art. 2542 del codice civile, non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Art. 43 – Riunioni e competenze

Il consiglio di amministrazione è di norma convocato dal presidente.
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
Le votazioni sono palesi salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei consiglieri presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso tele e/o audio/video di conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di inter-venire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscriversi dai medesimi.
Una copia del verbale delle riunioni tenute tele e/o audio/video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore de-legato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.
Al consiglio di amministrazione compete, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente sta-tuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.
Spetta al consiglio di amministrazione la possibilità di nominare il direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.
Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
E' consentita all'Organo Amministrativo la partecipazione all'Assemblea dei Soci anche attraverso sistemi di audio/video conferenza."

Art. 44 – Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 45 – Presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

Sezione III - Collegio sindacale e Revisione legale dei Conti

Art. 46 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del col-legio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'articolo 2543 e del codice civile, ai soci finanziatori.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità e a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,

sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
E' consentita all'Organo di Controllo la partecipazione all'Assemblea dei Soci anche attraverso sistemi di tele e/o audio/video conferenza.
E' consentito all'organo di controllo la tenuta delle proprie riunioni anche in tele e/o audio/video conferenza; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 43 disposte per il Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

Art. 47 - Revisione legale dei conti
(Se non è esercitata dal collegio sindacale)

La funzione di Revisione Legale dei Conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolge le funzioni ed è nominato in base alle disposizioni previste nell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferita dall'assemblea, proposta del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 48 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 49 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
b) il rimborso del capitale versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 30;
c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della L. 31.01.1992, n. 59.

Art. 50 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione di soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra i soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 51 – Disposizioni finali

Il consiglio di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie.

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 27 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 28, 30 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 49 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO: GIGLIELMO GARAGNANI
F.TO: GIOVANNI MUSINI
F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO